

# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

del 29 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup> sulla promozione della cultura (LPCu),

*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione

### Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *museo*: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, studia, fa conoscere ed espone testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
- b. *collezione*:
  1. se designa un'istituzione è sinonimo di museo,
  2. fondo di oggetti di proprietà di un museo o di una collezione o il cui possesso è garantito a questi ultimi per almeno 50 anni, che illustra un determinato tema in modo sistematico e rappresentativo e i cui oggetti sono di norma beni culturali originali, sempre che il tema della collezione vi si presti;
- c. *rete*: istituzione secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione della cultura.

### Art. 2 Obiettivi di promozione

Il sostegno di musei, collezioni e reti di terzi (istituzioni) ha lo scopo di:

- a. contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- b. potenziare le istituzioni;
- c. facilitare l'accesso del grande pubblico alle istituzioni e al patrimonio culturale.

RU 2016 4859

<sup>1</sup> RS 442.1

<sup>2</sup> RS 442.11

## Sezione 2: Ambiti di promozione

### Art. 3

<sup>1</sup> Le istituzioni possono essere sostenute mediante i seguenti tipi di aiuti finanziari:

- a. aiuti finanziari per le spese d'esercizio (contributi d'esercizio);
- b. aiuti finanziari per le spese di progetti di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente misure di inventariazione e digitalizzazione di opere d'arte legate all'accertamento e alla pubblicazione delle provenienze (contributi a progetti);
- c. aiuti finanziari per le spese di premi di assicurazione legati al prestito di opere per mostre temporanee in Svizzera (contributi assicurativi<sup>3</sup>).

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

## Sezione 3: Requisiti di promozione

### Art. 4           Requisiti per i contributi d'esercizio a musei e collezioni

<sup>1</sup> Musei e collezioni devono:

- a. possedere una collezione costituita principalmente da Helvetica;
- b. disporre di una strategia collezionistica e gestionale;
- c. svolgere tutte le attività di cui all'articolo 1 lettera a);
- d. disporre di un impegno vincolante di finanziamento pubblico a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale, non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;
- e. riconoscere e applicare il Codice etico del 4 novembre 1986<sup>4</sup> del Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e i Principi della Conferenza di Washington del 3 dicembre 1998<sup>5</sup> applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti.

<sup>2</sup> Sono considerati Helvetica i beni culturali che hanno uno stretto legame con la Svizzera.

<sup>3</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Codice etico dell'ICOM del 4 nov. 1986, mod. il 6 lug. 2001 ed il 4 ott. 2004. Disponibile sul sito [www.bak.admin.ch/](http://www.bak.admin.ch/) > Patrimonio culturale > Opere d'arte frutto di spoliazioni > Etica dei musei.

<sup>5</sup> I Principi di Washington sono disponibili sul sito [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch/) > Patrimonio culturale > Opere d'arte frutto di spoliazioni > Basi internazionali.

**Art. 5<sup>6</sup>** Contributi d’esercizio alle reti di terzi

Beneficiano di un contributo d’esercizio:

a. le seguenti reti tematiche:

1. l’Associazione dei musei svizzeri,
2. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri,
3. la Fondazione Museo Alpino Svizzero,
- 4.<sup>7</sup> l’associazione Bibliosuisse;

b. le seguenti reti del patrimonio audiovisivo:

1. la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz),
2. l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera – Memoriav,
3. la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.

**Art. 6** Requisiti per i contributi a progetti

I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.

**Art. 7** Esclusione di contributi multipli

Le istituzioni beneficiarie di un contributo d’esercizio non possono essere sostenute anche mediante contributi a progetti o contributi assicurativi.

## **Sezione 4: Criteri di promozione**

**Art. 8** Criteri di promozione per i contributi d’esercizio a musei e collezioni

Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a.<sup>8</sup> irradiazione e qualità dell’istituzione, segnatamente alla luce delle cooperazioni a livello nazionale e internazionale, del numero di ingressi, delle proposte online, delle pubblicazioni scientifiche e dell’interesse mediatico;
- b. importanza della collezione, segnatamente alla luce dell’unicità della stessa, del suo volume e del suo valore culturale per la Svizzera;
- c. importanza del lavoro di mediazione, segnatamente alla luce della portata, della qualità, della diversità e dell’innovatività dell’offerta di mediazione.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5931).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

**Art. 9** Criteri di promozione per i contributi a progetti

Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. prestigio e importanza dell'istituzione;
- b. importanza culturale e storica dei beni culturali;
- c. urgenza delle misure;
- d. rapporto costo-utilità delle misure;
- e. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

**Art. 10** Criteri di promozione per i contributi assicurativi

Per i contributi assicurativi si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. prestigio e importanza dell'istituzione;
- b. importanza culturale e artistica della mostra;
- c. importanza culturale e storica dei prestiti;
- d. potenziale di pubblico;
- e. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

**Sezione 5:****Calcolo dei contributi e numero massimo di progetti e mostre sostenuti****Art. 11** Aliquote massime e minime dei contributi

Gli aiuti finanziari ammontano:

- a.<sup>9</sup> nel caso dei contributi d'esercizio a musei e collezioni: al massimo al 30 per cento dell'onere complessivo annuo dell'istituzione e al minimo a 150 000 franchi;
- b. nel caso dei contributi a progetti: al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto, ma al massimo a 100 000 franchi per progetto e al minimo a 20 000 franchi per progetto;
- c. nel caso dei contributi assicurativi: al massimo al 50 per cento dei premi di assicurazione complessivi di una mostra, ma al massimo a 150 000 franchi per mostra e al minimo a 20 000 franchi per mostra.

**Art. 12** Numero massimo di progetti e mostre sostenuti

<sup>1</sup> Per ogni bando di concorso sono erogati contributi a progetti a 25 istituzioni al massimo.

<sup>2</sup> Ogni anno sono erogati contributi assicurativi a 6 mostre al massimo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

## Sezione 6: Procedura e ulteriori disposizioni

### Art. 13 Procedura per i contributi d'esercizio a musei e collezioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della cultura (UFC) decide ogni quattro anni circa l'erogazione dei contributi d'esercizio.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Il termine per l'inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

<sup>4</sup> Per la valutazione specialistica delle richieste l'UFC può farsi coadiuvare da esperti.

<sup>5</sup> L'UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d'esercizio. Vi disciplina segnatamente l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

<sup>6</sup> Il versamento dell'aiuto finanziario può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.<sup>12</sup>

### Art. 14 Procedura per i contributi a progetti

<sup>1</sup> L'UFC decide di norma ogni due anni, sulla base di un bando di concorso, circa l'erogazione di contributi a progetti.

<sup>2</sup> Il termine per l'inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando. Le richieste di contributi a progetti per gli anni 2018–2020 devono essere presentate all'UFC entro il 31 ottobre 2017.

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l'indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenario nonché un preventivo e un piano finanziario.

### Art. 15 Procedura per i contributi assicurativi

<sup>1</sup> L'UFC decide ogni anno, sulla base di un bando di concorso, circa l'erogazione di contributi assicurativi.

<sup>2</sup> Le richieste di contributi assicurativi devono essere presentate all'UFC entro il 31 ottobre di ogni anno.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

<sup>3</sup> Le richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

<sup>4</sup> Le istituzioni che hanno ricevuto un contributo a premi di assicurazione l'anno precedente non possono essere sostenute nuovamente l'anno successivo.

#### **Art. 16** Ordine di priorità

Nel decidere circa l'ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

#### **Art. 17** Oneri

<sup>1</sup> I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l'aiuto finanziario concesso;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali concernenti l'aiuto finanziario concesso.

<sup>2</sup> Le istituzioni beneficiarie di contributi d'esercizio devono offrire le informazioni di base destinate al pubblico in almeno due lingue nazionali.

<sup>3</sup> I beneficiari di contributi a progetti e di contributi assicurativi sono tenuti inoltre a presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

### **Sezione 7: Disposizioni finali**

#### **Art. 18** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Per le procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica l'ordinanza del DFI 25 novembre 2015<sup>13</sup> concernente il regime di promozione 2016–2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale.

<sup>2</sup> I musei e le collezioni che hanno beneficiato di un contributo d'esercizio nel 2016 e nel 2017 e che dal 2018 non saranno più sostenuti o saranno sostenuti con un contributo inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello del 2017, possono beneficiare di un contributo transitorio unico per il 2018. L'UFC decide su presentazione di una richiesta circa l'erogazione del contributo transitorio tenendo conto in particolare:

- a. dell'ammontare attuale dell'aiuto finanziario;
- b. della situazione finanziaria dell'istituzione;

<sup>13</sup> RU 2015 5591

- c. dei criteri di promozione di cui all'articolo 8;
- d. delle ripercussioni della riduzione del contributo sulle attività dell'istituzione nel 2018.

<sup>3</sup> Le richieste per l'erogazione di un contributo transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo 2017. Esse devono contenere tutte le indicazioni di cui al capoverso 2.

**Art. 18a<sup>14</sup>** Disposizione transitoria concernente la modifica del 13 marzo 2020

Per le procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto previgente.

**Art. 19** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 mar. 2020, in vigore dal 15 apr. 2020 (RU 2020 1107).

